

COMUNE DI CORDENONS

Medaglia di Bronzo al V.M. (Provincia di Pordenone)

Delibera n. 5 del 29-01-2024

DUPLICATO

informatico di documento informatico

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Seduta Ordinaria - Pubblica - Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE ILIA 2024.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 18:48, nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con apposito avviso, si è riunito il Consiglio Comunale.

Per la trattazione dell'oggetto sopra specificato, sono presenti:

Delle Vedove Andrea	P	Martin Anna	P
Zancai Loris ved. Mucignat	Р	Errico Salvatore	Р
Gobbo Andrea	Р	Gardonio Valter	Р
Buna Lucia	Р	Favret Gloria	Р
Quas Elio	Р	Rodini Ilaria	Р
De Roia Raffaello	Α	Cerrone Matteo	Α
Perfetto Marco	Α	Cengarle Emma	Α
Callegari Alessandro	Р	Cervesato Matteo	Р
Scian Aldo	Р	Pasin Paola in Segalla	Р
Serio Andrea	P	Baletti Mauro	Α
De Piero Silvia	Р	Peresson Paolo	Р
Netto Giuseppe	Р	Biason Gianpaolo	Р
Bigaran Giacomo	Р		

Presenti n. 20, Assenti n. 5

E' presente, altresì, l'Assessore esterno:

Scalon Sara	Α
-------------	---

Svolge le funzioni di Segretario Chiesura Gennj.

Constatato il numero legale, assume la presidenza il Signor Quas Elio che pone in discussione l'argomento sopraindicato.

L'Assessore al Bilancio Gobbo Andrea relaziona sull'argomento in oggetto.

Interviene il Consigliere Favret Gloria (PD) che anticipa voto contrario.

(Si rimanda per una piùcompleta ed esatta disamina degli interventi alla registrazione digitale della seduta).

Dopodichè, non essendoci altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17, avente ad oggetto "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)", che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato - Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni":

DATO ATTO che la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa statale;

VISTO l'art. 19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che "Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.";

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

VISTO l'art. 9 della legge regionale istitutiva dell'ILIA che prevede una articolazione delle aliquote in sette fattispecie immobiliari a cui si aggiunge una ottava di carattere residuale;

DATO ATTO che le aliquote da applicare nel 2023, con la nuova imposta locale sugli immobili, dovranno assicurare il medesimo gettito dell'IMU 2022 al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 sono state introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie:

- "c. 15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- c.15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

VISTO il regolamento comunale per la disciplina l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) approvato con delibera n. 13 del 23/03/2023;

Con la seguente votazione:

- n. 1 astenuto (Consigliere Biason Gianpaolo);
- n. 15 voti favorevoli;
- n. 4 voti contrari (Consiglieri Favret Gloria, Rodini Ilaria, Cervesato Matteo, Pasin Paola)

espressi per alzata di mano dai 20 componenti presenti

DELIBERA

1. di approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma per l'anno 2024 come segue:

L.R. 17/2022	CATEGORIE	ALIQUOTA
art. 9 - c. 1	A/1, A/8 e A/9 Abitazione principale e massimo 3 pertinenze di cui una in cat. C/2, una in cat. C/6 e una in cat. C/7	0,575% Detrazione € 200,00
art. 9 - c. 2	 primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022; 	0,86%
	immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado che la utilizzino come abitazione principale	0,76%

art. 9 - c. 3	- fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022;	0,86%
	 immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il I grado che la utilizzino come abitazione principale 	0,76%
art. 9 - c. 4	fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557	0,1%
art. 9 - c. 5	terreni agricoli	0,76%
art. 9 - c. 6	aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022	0,76%
art. 9 - c. 7	fabbricati strumentali all'attività economica (art. 26 regolamento ILIA)	0,86%
art. 9 - c. 8	immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,86%

2. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Con successiva ed unanime votazione espressa per alzata di mano dai n. 20 componenti del Consiglio, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e del co. 19, art. 1 della L.R. n. 21/2003, come sostituito dal co. 12, art. 17 della L.R. n. 17/2004.

II Responsabile Area Servizi Finanziari	PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 18-01-2024 Il Resp.le dell'Area LOVATO MARIA ELENA
II Responsabile Area Servizi Finanziari	PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000. 18-01-2024 Il Resp.le dell'Area LOVATO MARIA ELENA

Il Presidente F.to Quas Elio

Il Segretario Generale F.to Chiesura Gennj

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pubblicazione e Esecutività

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 02-02-2024 al 17-02-2024.

In pari data verrà trasmessa comunicazione ai signori Capigruppo Consiliari.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 29-01-2024 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante, ai sensi dell'art.17 – comma 12 - della L.R. n.17/2004

Cordenons 02-02-2024

Duplicato informatico Cordenons 02-02-2024

> Il Resp.le Servizio Segreteria Ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 445/2000

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.